



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



REGOLAMENTO SEMICONVITTO

il presente regolamento è integrato dai singoli regolamenti interni di ciascun ordine e grado di scuola

ART.1 - AUTODISCIPLINA COME FONDAMENTO DELLA VITA SEMICONVITTUALE

1. Ogni semiconvittore è accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole precedentemente frequentate, e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere dall'Istituzione educativa un servizio di semiconvittualità che promuova e favorisca la sua crescita personale, culturale e sociale, e il dovere di fare proprie queste istanze e di contribuire alla loro realizzazione.
2. Perché l'Istituzione possa assolvere il suo compito, è indispensabile che ciascun semiconvittore si impegni personalmente e che, soprattutto, impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole di una civile convivenza. A tal fine, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

ART. 2- MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SEMICONVITTO - ISCRIZIONI

1. Condizione essenziale per poter accedere alle Scuole Annesse al Convitto al momento della iscrizione di un alunno è la obbligatorietà della iscrizione al semiconvitto per chi si iscrive alle prime classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado.
 - a. L'iscrizione al Semiconvitto è effettuata contemporaneamente a quella per le Scuole annesse e viene disciplinata sia dalle circolari ministeriali in materia di iscrizioni, sia dalle circolari e dai regolamenti interni che ne definiscono le modalità organizzative interne a ciascun ufficio.
 - b. L'accettazione delle domande di iscrizione alla Scuola primaria e Secondaria di I grado è subordinata al numero di posti disponibili al semiconvitto, che viene reso pubblico attraverso apposita comunicazione.
 - c. In caso di esubero delle domande di iscrizione al Semiconvitto, si procede al sorteggio in data successiva al termine fissato annualmente dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni alle scuole. L'eventuale sorteggio sarà svolto alla presenza dei genitori, del Rettore-Direttore Scolastico, di un docente o di un educatore delegato dal Dirigente e del DSGA o da un assistente amministrativo delegato dallo stesso.
 - d. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.8, l'obbligo di iscrizione al Semiconvitto non sussiste per l'iscrizione di alunni con disabilità certificata.
2. L'iscrizione ai gruppi di semiconvittori-classi intermedie per gli alunni studenti semiconvittori già frequentanti le scuole annesse potrà essere subordinata alla valutazione del comportamento del semiconvittore e può essere rifiutata a fronte di gravi infrazioni al presente regolamento, debitamente documentate e sanzionate.
3. L'iscrizione al semiconvitto per i tutti i casi di trasferimento da altri istituti scolastici sarà valutata ai sensi del presente regolamento in base all'organico definito dagli organi competenti e attribuito al semiconvitto.
4. Per l'iscrizione alla prima classe dei Licei annessi, considerata la circolare ministeriale 16041 del 29.03.2018, l'obbligatorietà di iscrizione al Semiconvitto può essere derogata.
5. La richiesta di ammissione al semiconvitto, deve essere redatta su apposito modulo fornito dalla segreteria. Tale modulo contenente, tra l'altro, i dati anagrafici dell'alunno e la richiesta di usufruire di



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



permesso uscita anticipata per il proprio figlio, deve essere sottoscritto da entrambi i genitori o esercenti potestà genitoriale o tutori dell'alunno entro i termini previsti per l'iscrizione alla scuola, determinati per ciascun anno da specifiche circolari ministeriali.

- a. Ogni domanda di iscrizione deve essere protocollata alla ricezione ed inserita nel Registro delle Iscrizioni con progressione numerica di arrivo.
6. L'accettazione di uno studente come semiconvittore non è un obbligo per l'Istituto e non si configura come diritto per chi ne fa istanza.
7. La quota annuale di iscrizione e frequenza del Semiconvitto, articolata in rate fissate dal Consiglio di Amministrazione, è pari a 1100 euro.

In caso di frequenza al Semiconvitto nello stesso anno scolastico di due figli, la quota prevista per il secondo figlio è pari a 990 euro. Nei casi di frequenza al Semiconvitto nello stesso anno scolastico di più di due figli, a partire dal terzo figlio frequentante la quota è pari a 880 euro.

Le scadenze e le modalità specifiche di pagamento sono indicate sul modello di iscrizione.

Criteri per accoglimento delle domande di iscrizione

8. Costituiscono criteri per l'accoglimento delle domande di iscrizione al semiconvitto per le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado (l'elenco dei criteri non è da intendersi redatto in ordine di priorità);
 - essere fratelli o sorelle di alunni frequentanti il semiconvitto e in subordine le scuole annesse;
 - essere figli dei dipendenti dell'istituto
 - aver frequentato il semiconvitto nell'anno scolastico precedente (valido per iscrizione al Semiconvitto e a scuola secondaria di I e II grado)
 - aver frequentato le scuole annesse nell'anno scolastico precedente (nel caso di alunni non semiconvittori, per l'iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di I e di II grado)
 - essere in regola con il pagamento delle rette di frequenza al semiconvitto (per l'iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di I e di II grado)
9. L'ammissione al Semiconvitto di ogni alunno con disabilità certificata è subordinata all'assegnazione, da parte degli uffici scolastici competenti, di rispettivo personale docente/educativo specializzato per il sostegno scolastico.
10. L'iscrizione al Semiconvitto per gli anni intermedi successivi alla classe prima è subordinata alla richiesta di riconferma, redatta su apposito modulo e presentata entro i termini previsti per l'iscrizione alle classi successive. Il Collegio degli Educatori, presieduto dal Rettore-Dirigente Scolastico, si riserva di esprimere una propria valutazione in merito all'iscrizione alle classi successive alla prima di semiconvittori che abbiano subito, nell'anno scolastico precedente, provvedimenti disciplinari di sospensione. Il richiedente che sia stato ammesso come semiconvittore, deve accettare, oltre alle norme esplicitate del presente regolamento, tutte le altre regole che la vita in comune comporta o che potrebbero essere adottate in particolari situazioni. Anche i semiconvittori maggiorenni, si attengono alle norme del presente regolamento.
11. All'atto della prima iscrizione, il semiconvittore è tenuto a versare una tassa di iscrizione annuale. Il semiconvittore è tenuto a versare le rette con le modalità ed alle date stabilite all'atto di iscrizione e comunicate da apposite comunicazioni. Gli importi delle tasse di iscrizione e della retta sono determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il pagamento della retta dovrà avvenire esclusivamente



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



tramite sistema “pagOnline” su portale Argo. Non è ammessa altra modalità di pagamento. Poiché l'importo annuale della retta si riferisce a spese di sistemazione logistica, forniture per la mensa, amministrativa, ecc. che sono in ogni caso sostenute dal Convitto, indipendentemente dalla durata della permanenza dello studente nella struttura, tale importo è comunque dovuto per intero, anche nelle seguenti circostanze:

- anticipato abbandono del posto in semiconvitto da parte dello studente (anche per giustificato motivo);
- prolungata assenza dello studente (anche per giustificato motivo);
- allontanamento dello studente dal convitto per gravi motivi disciplinari.

Pertanto nelle circostanze sopra elencate, non è previsto alcun rimborso, né totale né parziale, della retta.

ART. 3 - IPOTESI DI DEROGA PER IL RIMBORSO O ESONERO PARZIALE PAGAMENTO RETTA

1. Fermo restando il principio che la richiesta di esonero dalla frequentazione della mensa non comporta alcun rimborso o riduzione della retta da versare - sussistendo semmai immutato l'obbligo, contrattualmente assunto, di provvedere al versamento delle rate di retta calcolate su base annuale e dovute fino al termine dell'Anno Scolastico - al contrario: le istanze di esonero per intolleranze alimentari, riscontrate dopo l'inizio del servizio mensa e certificate con appropriata documentazione medica specialistica della ASL di appartenenza, sono accolte dal Consiglio di Amministrazione che autorizza l'esonero dell'alunno dalla frequentazione della mensa e dal pagamento di 1/3 dell'importo delle rate da versare successivamente alla data di presentazione dell'istanza. In linea generale, non saranno accolte invece le istanze di esonero, presentate in corso di anno scolastico, motivate genericamente da intolleranze alimentari certificate dal medico di base, salvo i casi in cui il Consiglio di amministrazione, in sede di esame dei casi, non ravvisi il configurarsi di particolari situazioni.
2. Le istanze di esonero e/o rinuncia delle attività pomeridiane del semiconvitto, presentate in corso d'anno scolastico e motivate da intervenute nuove situazioni familiari, non potranno trovare accoglimento in sede di esame da parte del Consiglio di amministrazione che, in ogni caso, si riserva la possibilità di valutare caso per caso in base a specifiche documentazioni consegnate agli atti della scuola.

Nel caso in cui l'istanza di esonero dalle attività convittuali, presentata in corso di anno venga accolta, ove l'istante sia in regola con i pagamenti, si intende autorizzato l'esonero dell'alunno dalle attività di semiconvitto e l'esonero del pagamento potrà riguardare 1/3 dell'importo delle rate non ancora esigibili e da versare successivamente alla data di presentazione dell'istanza.

3. Salvo il caso di rilascio del nulla osta per trasferimento dell'alunno ad altro Istituto fuori sede per motivi di famiglia e/o personali e/o organizzativi intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione l'avvio delle attività semiconvittuali, la quota di iscrizione e le rate di retta eventualmente già versate non sono restituibili.

ART. 4 - INADEMPIENZA DEL PAGAMENTO DELLA RETTA

1. Il regolare pagamento della retta, entro i termini previsti, è condizione indispensabile per la permanenza nel Convitto.
2. In caso di inadempienza della retta entro i termini previsti e deliberati dal C.d.A., si procederà all'allontanamento dell'alunno convittore fino a quando non regolarizzerà la posizione debitoria, previa comunicazione alla famiglia.

ART. 5 - DIRITTI DEI SEMICONVITTORI

Il semiconvittore ha diritto di:



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



- ricevere un'accoglienza ed un'assistenza adeguate alla sua età;
- vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- essere informato sulle norme che regolano la vita del semiconvitto;
- soggiornare in ambienti salubri e sicuri.

ART. 6 -DOVERI DEI SEMICONVITTORI

1. Il semiconvittore è tenuto:
 - a frequentare regolarmente le attività semiconvittuali e ad assolvere gli impegni di studio;
 - ad avere nei confronti del Rettore, degli educatori, di tutto il personale e degli altri alunni lo stesso rispetto, anche formale, che si chiede per sé;
 - a rispettare le indicazioni degli educatori e, in generale, le regole di convivenza democratica;
 - ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza date dagli operatori dell'Istituto;
 - a curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona;
 - a segnalare immediatamente all'educatore eventuali infortuni o malori che richiedano l'intervento del personale sanitario ed eventualmente una denuncia assicurativa;
 - a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, e a comportarsi in modo da non arrecare danni agli altri alunni, agli operatori ed al patrimonio dell'Istituto.
2. I semiconvittori condividono, con gli operatori dell'Istituto, la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno della struttura educativa. Il loro comportamento, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve essere sempre rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

In particolare si ricorda ai semiconvittori che :

- a) durante le attività di studio, eventuali tempi riservati a pause, ricreazioni/merende sono autorizzati dall'educatore.
- b) durante le attività semiconvittuali non è consentito utilizzare materiale che non sia strettamente attinente all'attività svolta (giochi, riviste, videogiochi, telefonini, tablet ed altri dispositivi elettronici); eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'educatore per particolari esigenze.
- c) Al fine di ottimizzare le attività di studio l'educatore valuta la più opportuna disposizione degli alunni semiconvittori in aula e di conseguenza autorizza eventuali uscite dall'aula per l'utilizzo degli armadietti e per qualsiasi altra esigenza.
- d) Considerate le possibili diverse esigenze dei vari gruppi/classe, qualsiasi attività prevista nella fascia oraria di norma riservata allo studio pomeridiano, deve essere autorizzata dall'educatore e deve svolgersi in modo tale da non recare disturbi agli altri gruppi. Particolare attenzione è da riservarsi agli spostamenti di classe e all'eventuale utilizzo di ambienti adibiti ad attività di svago.
- e) per qualunque necessità, ci si deve rivolgere sempre all'educatore;
- f) sono tenuti a rendere conto al Dirigente Scolastico\Rettore ed agli educatori del loro comportamento disciplinare e scolastico.

ART. 7 - PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



1. Gli alunni semiconvittori possono usufruire di permessi di uscita anticipata dalle attività di Semiconvitto. A tal fine è necessario che gli stessi siano prelevati da un genitore, o da persona maggiorenne delegata, previa trasmissione della richiesta del genitore nelle modalità comunicate dal dirigente scolastico. Presso la portineria è custodito il registro relativo ai permessi sopra menzionato. In nessun caso è possibile consentire la frequenza al Semiconvitto nei giorni in cui gli alunni risultano assenti a scuola.

Nei casi in cui gli alunni semiconvittori abbiano usufruito del permesso di uscita anticipata durante le attività didattiche mattutine, l'accesso e la frequenza delle attività pomeridiane del Semiconvitto sono subordinati al rientro in classe degli stessi entro il termine delle attività didattiche del mattino. Il rientro deve essere opportunamente segnalato sul registro di classe.

Le uscite anticipate si configurano come fatti eccezionali e legati a specifiche esigenze debitamente comprovate; esse sono consentite di regola al termine delle lezioni del mattino, in base all'orario specifico dell'ordine di scuola frequentato dal semiconvittore (dell'orario settimanale della classe per i licei) e successivamente, al fine di garantire la sicurezza dei minori e per esigenze organizzative:

- dalle ore 15.00 alle ore 15:15
- dalle ore 16.00 alle ore 16:15
- dalle ore 17.00 alle ore 17:15

salvo casi di particolare urgenza e gravità debitamente comprovati. Il genitore o suo delegato trasmette all'educatore del gruppo di riferimento, attraverso il registro elettronico o altra modalità definita dal dirigente scolastico, la richiesta di uscita anticipata.

All'atto del ritiro del minore, il genitore/esercitante responsabilità genitoriale/delegato firma sull'apposito registro l'avvenuta consegna del minore, sollevando la scuola da ogni ulteriore responsabilità. Il personale scolastico addetto al *front office*, effettuate le procedure di identificazione, comunica l'uscita anticipata ai collaboratori scolastici presenti ai piani e/o attraverso altoparlante. A seguito di tale comunicazione l'educatore annota sul proprio registro l'orario di uscita del semiconvittore.

In nessun caso il genitore può provvedere autonomamente al ritiro del minore, entrando nei settori di scuola primaria, secondaria di I e di II grado: il minore viene accompagnato nell'atrio dai collaboratori scolastici che lo consegnano al genitore oppure raggiunge il genitore, o suo delegato, autonomamente.

2. In caso di necessità e urgenza è prevista l'uscita anticipata di alunni semiconvittori prelevati da una persona maggiorenne, delegata attraverso apposito modello di richiesta controfirmato da un genitore o da chi ne fa le veci, previo riconoscimento da parte del personale addetto alla portineria. All'atto del ritiro del minore le modalità di uscita seguono le specifiche indicate al precedente punto 1.

Per quanto concerne le uscite autonome degli alunni minori di 14 anni, al termine delle attività di Semiconvitto, si rimanda alla normativa vigente e alle specifiche circolari interne. **La normativa** vigente non contempla la possibilità di uscire autonomamente dall'istituto prima del termine delle attività di semiconvitto.

3. Premesso che in nessun caso è consentito agli alunni allontanarsi dal Convitto arbitrariamente, nell'ipotesi in cui avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, gli operatori, avvertiti immediatamente il Dirigente Scolastico/Rettore e la famiglia, denunciano il fatto alle forze dell'ordine competenti.

ART. 8 – ORARIO MENSA

1. Il servizio di refezione funziona secondo il seguente orario:

PRANZO

Ore 13,35 - 14,00 dal lunedì al venerdì - primo turno;

Ore 14,20 - 14,50 dal lunedì al venerdì - secondo turno;



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ - SPORT - ATTIVITÀ' RICREATIVE

1. Il Collegio degli Educatori elabora all'inizio di ogni anno scolastico la programmazione educativa annuale e definisce le modalità organizzative delle varie attività: studio, tempo libero, attività culturali, sportive e ludico-ricreative. Gli alunni, in particolari casi vagliati dal Collegio degli educatori e dal Rettore-Dirigente Scolastico, possono essere aggregati in gruppi omogenei, ove necessario non corrispondenti *in toto* ai gruppi classe definiti per le scuole annesse, in base a considerazioni di carattere organizzativo, pedagogico e didattico.
2. Lo sport è mezzo insostituibile di educazione umana e sociale: se ne consiglia pertanto a tutti gli allievi la pratica costante durante le ore del tempo libero. Si raccomanda agli alunni semiconvittori un comportamento corretto durante le manifestazioni ludico/sportive che si tengono in Istituto. Negli intervalli pomeridiani e nelle ore serali possono essere previste attività sportive, ricreative e culturali. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite, contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.
3. L'orario complessivo delle attività del Semiconvitto si struttura in via di massima nelle seguenti scansioni orarie:

ORGANIZZAZIONE SUCCESSIVA ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

SCUOLA PRIMARIA

- 13.35: Pranzo I turno
14.00-14.40: Attività ludico-ricreative I turno;
14.40: Attività di studio, educative e laboratori;
18.10: Termine attività educative, uscita;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- 14.00-14.20: Organizzazione lavoro pomeridiano;
14.20: Pranzo II turno;
15.00-15.45: Attività ludico-ricreative;
15.45: Attività di studio, educative e laboratoriali;
18.10: Termine attività-uscita.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- 13.00/14.00-14.20: Organizzazione lavoro pomeridiano;
14.20: Pranzo II turno;
15.00-15.45: Attività ricreative e sportive;
15.45: Attività di studio, educative e laboratoriali;
17.46: Termine attività-uscita.

ART. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. La responsabilità disciplinare è personale. Spetta agli educatori ed al personale ATA curare che i semiconvittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità semiconvittuale.



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



4. Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento del semiconvittore all'interno dell'istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze ecc.). Le sanzioni si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.
5. Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del semiconvittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al semiconvittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto (nota) con comunicazione alla famiglia;
3. richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Dirigente/Rettore per il semiconvitto;
4. sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.
5. I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:
 - a) disturbo continuato durante l'attività semiconvittuale;
 - b) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
 - c) violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
 - d) uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio, tablet ecc.);
 - e) abbigliamento non consono all'ambiente comunitario - semiconvittuale;
 - f) allontanamento non autorizzato durante le attività semiconvittuali;
 - g) mancato rispetto delle norme sulla salute

b) Provvedimenti per infrazioni più gravi ai doveri.

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvitto può essere disposto, oltre che per morosità, solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
- Sospensione dal semiconvitto da 1 a 5 giorni in caso di:
 1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà del Convitto o di altri;
 2. falsificazione della giustificazione del richiamo scritto (nota) comunicato alla famiglia; turpiloquio, ingiurie, ed offese ai compagni, agli educatori e agli operatori dell'Istituto e di terzi presenti all'interno dello stesso, anche con particolare riferimento alle diversità di fede politica, di etnia di religione;



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



3. gravi scorrettezze verso i compagni, gli educatori o gli operatori dell'Istituto;
 4. violazioni gravi alle norme di sicurezza e/o danneggiamento delle apparecchiature e istruzioni preposte alla prevenzione della sicurezza (es. estintori, cartellonistica);
 5. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
 6. comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
 7. comportamenti che offendano il comune senso del pudore, detenzione e divulgazione di materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
 8. allontanamento non autorizzato dal gruppo e/o dall'Istituto durante le attività semiconvittuali;
 9. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche;
 10. detenzione oggetti potenzialmente atti ad offendere;
 11. mancato rispetto delle indicazioni degli educatori e, in generale delle regole di convivenza democratica.
- Sospensione dal semiconvitto da 6 a 15 giorni in caso di:
 1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
 2. molestie continuate verso compagni, educatori o gli operatori dell'Istituto;
 3. atti di violenza verso i compagni, gli educatori o gli operatori dell'Istituto posti in essere all'interno della Struttura educativa;
 4. offese gravi alla dignità delle persone;
 5. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
 6. atti e molestie di carattere sessuale.
 - Sospensione dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

Nei casi più gravi, il semiconvittore può essere allontanato dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

Nel caso di furto di oggetti appartenenti all'Istituto, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno. In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell'Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il Semiconvittore è tenuto a pagare una somma di danaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore Generale dei Servizi Amministrativi e da questi recuperata.

Il nuovo testo normativo tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare rafforzando la possibilità di recupero dell'alunno semiconvittore attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità educativa.

Le sanzioni alternative consistono in:

- Attività di volontariato all'interno dell'istituto;
- Riordino di cataloghi e archivi presenti nella biblioteca;
- Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducono il convittore ad una riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella comunità.

Tali sanzioni oltre che autonome possono essere misure accessorie che si accompagnano a quelle di allontanamento dall'istituzione educativa. Pertanto il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità dell'Istituto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



disciplinare e della famiglia del semiconvittore. Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia dello studente e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro. In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia, il Collegio integrato ed il Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni di cui al punto a) sono comminate dall'educatore.

Le sanzioni di cui al punto b) sono comminate dal Rettore-Dirigente Scolastico sentito il Consiglio di Disciplina convittuale nella composizione prevista per il semiconvitto.

Il Consiglio di Disciplina convittuale è l'organo competente ad esaminare i comportamenti dei semiconvittori, ne considera le varie implicazioni e decide su fatti ed avvenimenti deliberando a maggioranza.

I componenti della Commissione resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto dei Licei, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dall'educatore del gruppo, da un semiconvittore compagno di classe dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, oppure, in mancanza, da un rappresentante di classe e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e successiva e conseguente surroga.

Il Consiglio di disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto della Scuola Primaria o secondaria di I grado, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dall'educatore del gruppo e dal rappresentante dei genitori della classe in questione, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo il genitore dell'alunno sanzionato) e successiva e conseguente surroga.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal semiconvitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica dal Consiglio di Disciplina convittuale nella composizione di cui sopra.

IMPUGNAZIONI

- Contro le sanzioni disciplinari, e per ogni conflitto sull'applicazione del presente Regolamento, è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione o dall'insorgere del conflitto, all'Organo di Garanzia, come previsto dai Regolamenti delle singole scuole e come istituito per ciascun ordine, con la partecipazione dell'educatore responsabile dell'alunno, dell'educatore responsabile del settore (ordine di scuola frequentato dall'alunno).

Per ciascuna componente, i membri sono designati ed eletti democraticamente dalle rispettive categorie di appartenenza rispettivamente negli organi collegiali competenti che ne danno comunicazione al Commissario Straordinario e al Consiglio di Amministrazione, che ne prendono formalmente atto.

Per ognuno devono essere designati i sostituti supplenti. Il supplente designato subentrerà in caso di trasferimento ad altro Istituto o dimissioni, in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte del Comitato di garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte del Comitato di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).

- Per il funzionamento dell'organo di garanzia è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il calcolo della maggioranza dei voti viene fatto sul totale dei presenti, compresi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale l'indicazione di voto espressa dal Rettore-D.S. L'organo di garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgono all'interno del convitto in merito all'applicazione del presente regolamento. I componenti dell'Organo di Garanzia resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi.

In caso di astensione, di decadenza o di rinuncia di un componente, l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto.



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



- Il ricorso deve essere presentato dal semiconvittore o, per gli studenti della scuola primaria o secondaria di I grado, dai suoi genitori in forma scritta e deve essere adeguatamente motivato. Il Comitato di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, su convocazione del Rettore-Dirigente Scolastico e provvede, valutati gli elementi a disposizione, a decidere sul ricorso entro i 5 giorni successivi. Il Comitato di garanzia decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali, oppure rinvia il provvedimento all'Organo che lo ha emesso invitandolo al riesame. In caso di ricorso contro la decisione del Comitato di Garanzia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Regolamenti delle singole Scuole.
- Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori della Scuola della Scuola secondaria superiore, dei genitori degli alunni della Scuola primaria o secondaria di I grado, o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria, nella parte compatibile con il semiconvitto.
- Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda, con gli opportuni adattamenti, ai Regolamenti delle singole Scuole interne e ai rispettivi Patti educativi di corresponsabilità.

ART. 11 VIGILANZA

Al personale educativo è affidata la vigilanza degli alunni durante le fasi delle attività semiconvittuale. Ai collaboratori scolastici è affidato il compito di contribuire a sorvegliare gli alunni al fine di concorrere ad assicurare il sereno svolgimento delle attività del semiconvitto, particolare attenzione è da riservarsi ai percorsi lungo i corridoi.

ART. 12 - COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

1. La collaborazione tra scuola e famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo. La collaborazione si traduce anche nell'impegno della famiglia a controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite il diario dei figli.
2. Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della loro funzione.
3. In caso di particolare gravità, i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, con il collaboratore del Rettore per il Convitto-Semiconvitto o con il Rettore stesso.
4. Per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia e per gli interventi disciplinari relativi a comportamenti non corretti e contrari alle regole dell'attività semiconvittuale, si rimanda anche ai regolamenti delle singole scuole, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

ART. 13 - USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI COMUNI

1. Tutti gli spazi dell'Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili ecc.) devono essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento e responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia educatori, ed è garanzia dell'attività della vita scolastica. L'uso dei laboratori e dei locali speciali (biblioteca, palestra, sala polifunzionale, ecc.) è disciplinato da specifici regolamenti, ai quali si rimanda. Il loro utilizzo è stabilito ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti. I semiconvittori, a termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati all'educatore e da questi al Collaboratore del Rettore per il Convitto- Semiconvitto. Ogni educatore si adopera per il corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, delle aule e dei laboratori in cui opera e di segnalare eventuali infrazioni o danni.
2. Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per negligenza o dolo alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche, (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento nei confronti degli altri alunni a degli operatori scolastici in caso



Convitto Nazionale D. Cirillo

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale



- di danni ad essi cagionati. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.
3. Tutti i semiconvittori sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti i libri e quant'altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno degli alunni e di oggetti dei quali non si è assunto l'impegno di custodia.
 4. Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere trattati con trascuratezza. L'accesso agli stessi durante le attività del mattino è consentito entro le ore 8.10, al fine di non arrecare disturbo alle attività didattiche che si svolgono ai piani.
 5. Le moto possono essere parcheggiate a proprio rischio e pericolo solo negli spazi esterni ed antistanti l'ingresso principale del Convitto nelle apposite aree predisposte dal Comune di Bari. E' vietato introdurre auto e/o moto nel cortile principale del Convitto. Il convitto si è dotato di appositi spazi (cortile lato via D.Cirillo/Pisacane) per il parcheggio di biciclette e monopattini. Detti spazi, individuati con opportuna segnaletica, sono da intendersi quali aree di parcheggio non custodito. Il Convitto non risponde in alcun modo di furti e/o danneggiamenti alle bici/monopattini parcheggiati. Le biciclette e i monopattini sono da "condurre a mano" quando potrebbero essere pericolose o d'intralcio ai pedoni. Tale condotta è obbligatoria in concomitanza con gli orari di uscita ed entrata alunni.

ART. 14 - DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumare vige per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori ecc.) e in tutti i locali della scuola, compresi i bagni, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975, DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art. 1 comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori sono puniti a norma di legge (art. 1 comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 € a un massimo di 275 €, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 € fino ad un massimo di 550 € in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.